

Roma, 15 aprile 2021

Messaggio pec

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Mario Draghi

presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Daniele Franco

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

ufficiodiogabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministro dello Sviluppo Economico

On. Giancarlo Giorgetti

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

On. Andrea Orlando

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Interventi in favore degli Agenti di Commercio e Agenti in attività finanziaria e collaboratori.

Gentile Presidente, Gentili Ministri,

come rappresentanti degli Agenti e Rappresentanti di Commercio italiani e degli Agenti in attività finanziaria e loro collaboratori, vogliamo portare alla Vostra attenzione delle importanti osservazioni su alcuni provvedimenti in favore di questi lavoratori che, ogni anno, intermediano più del 70% del Pil del nostro paese.

Le Categorie che rappresentiamo, per effetto delle limitazioni agli spostamenti e per la chiusura di numerose attività, per mesi non è stata in grado di svolgere il proprio lavoro o, nel migliore dei casi, l'ha fatto in modo estremamente ridotto.

Il contributo a fondo perduto previsto dal recente Decreto Sostegni è sicuramente un passo in avanti rispetto ai provvedimenti del precedente Governo, visto che ha recepito alcune nostre osservazioni, come il superamento della logica dei Codici Ateco ed un raffronto sul fatturato in un arco temporale ben più ampio.

A nostro avviso, però, restano delle importanti e specifiche criticità per le Categorie da noi rappresentate sul metodo di calcolo della perdita subita.

Il Decreto Sostegni utilizza, come requisito per l'accesso al contributo a Fondo Perduto, l'applicazione di una percentuale sulla differenza tra la media mensile delle fatture emesse nel 2020 e nel 2019.

Le Categorie da noi rappresentate hanno l'incarico di promuovere la vendita di beni o servizi per conto di una o più aziende, con un sistema di pagamento delle provvigioni che è regolato dalla legge. E dalla contrattazione collettiva

Il Codice Civile, nonché gli Accordi Economici Collettivi, ossia i contratti collettivi di Categoria firmati da tutte le parti sociali, prevedono che il diritto alla provvigione degli agenti di commercio maturi *“dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.”* (art. 1748 cc).

Nella sostanza, quindi, il diritto alla provvigione sorge quando l'azienda per la quale lavora l'Agente di Commercio consegna o fattura al cliente il prodotto o il servizio fornito o, al più tardi, nel momento in cui il cliente paga la fornitura del prodotto o servizio. Il pagamento di questa provvigione, però, non avviene nel momento stesso in cui la stessa matura, per effetto di quanto previsto dall'art. 1749 del Codice Civile che impone quanto segue: *“Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.”* e prosegue *“Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.”*.

Per effetto di quanto sopra, la maggioranza degli Agenti di Commercio fattura le provvigioni in un mese successivo al trimestre, o al mese, di riferimento.

Gli agenti di commercio, in molti casi, maturano le provvigioni al momento del pagamento del bene e servizio da parte del cliente quindi, tra gennaio 2020 ed aprile 2020, questi lavoratori hanno maturato provvigioni su affari procurati prima del lockdown. In alcuni settori, inoltre, come quelli con vendite stagionali (vedasi abbigliamento, calzature ecc..), le provvigioni vengono pagate anche con un anno di ritardo rispetto alla vendita.

Proprio per effetto delle leggi di cui sopra, nel mese di gennaio 2020 sono state fatturate le provvigioni di competenza del 2019 e ad aprile 2020 sono state fatturate, nella maggioranza dei casi, le provvigioni di competenza del primo trimestre 2020.

L'utilizzo delle fatture emesse nei mesi da gennaio 2020 a giugno 2020, pertanto, non fornisce un parametro reale sulla perdita subita da queste Categorie che, solo da luglio 2020, hanno iniziato ad emettere le fatture sul primo trimestre oggetto del lockdown (aprile-maggio-giugno 2020).

Nella sostanza, molti agenti di commercio e agenti in attività finanziaria non hanno ricevuto alcun ristoro, nonostante le ingenti perdite di fatturato, perché non erano in grado di presentare i documenti idonei a dimostrarlo.

Per quanto evidenziato nella presente, e nell'eventualità dell'emanazione di un nuovo decreto con il sistema dei contributi a fondo perduto, chiediamo di utilizzare, per il calcolo della perdita subita, la differenza tra la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2020 e la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2019.

Solo in questo modo, a nostro avviso, è possibile comprendere la reale perdita di fatturato subita dagli Agenti di Commercio e dagli Agenti in attività finanziaria e loro collaboratori.

Nella convinzione che vada evitata qualsiasi discriminazione, dettata da un sistema di fatturazione imposto dalla legge, e che sicuramente non rientra nelle intenzioni del Governo, siamo altresì disponibili ad un incontro per identificare il miglior percorso per poter fornire una risposta adeguata alle giuste istanze delle Categorie da noi rappresentate.

Certi dell'attenzione che il Governo vorrà prestare alle nostre richieste, porgiamo distinti saluti.

FNAARC

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

UGL TERZIARIO

USARCI